

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI COMUNI

N 1 del 25.06.2013

Oggetto: : ATTO D'INDIRIZZO DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO - INDIVIDUAZIONE DI S.EC.AM. S.P.A. QUALE GESTORE TRANSITORIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI RIFERIMENTO PER L'INTERO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI SONDRIO.

L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 16.00, in 1° convocazione, presso la Sala Martinelli della C.C.I.A.A. Sondrio, si riunisce la Conferenza dell'ambito territoriale ottimale della Provincia di Sondrio.

Il presidente, previo accertamento della legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono Presenti i seguenti Comuni:

Ente	Rappresentante	Voti	Presente	Assente
ALBAREDO PER S. MARCO				X
ALBOSAGGIA	ASSESSORE	3	X	
ANDALO VALTELLINO				X
APRICA	CONSIGLIERE	1	X	
ARDENNO	SINDACO	3	X	
BEMA	SINDACO	1	X	
BERBENNO DI VALTELLINA	SINDACO	3	X	
BIANZONE	SINDACO	1	X	
BORMIO	ASSESSORE	3	X	
BUGLIO IN MONTE	SINDACO			X
CAIOLO	ASSESSORE			X
CAMPODOLCINO		1	X	
CASPOGGIO				X
CASTELLO DELL'ACQUA	CONSIGLIERE	1	X	
CASTIONE ANDEVENNO	SINDACO	1	X	
CEDRASCO	SINDACO	1	X	
CERCINO	SINDACO			X
CHIAVENNA	CONSIGLIERE	6	X	
CHIESA IN VALMALENCO				X
CHIURO	SINDACO	3	X	
CINO				X
CIVO	ASSESSORE	1	X	
COLORINA	CONSIGLIERE	1	X	
COSIO VALTELLINO				X
DAZIO	SINDACO	1	X	
DELEBIO	SINDACO	3	X	
DUBINO	VICE SINDACO	3	X	
FAEDO VALTELLINO				X
FORCOLA	CONSIGLIERE	1	X	
FUSINE	SINDACO	1	X	
GEROLA ALTA				X
GORDONA				X
GROSIO	ASSESSORE	6	X	

Ente	Rappresentante	Voti	Presente	Assente
GROSOTTO	SINDACO	1	X	
LANZADA	ASSESSORE	1	X	
LIVIGNO	VICE SINDACO	6	X	
LOVERO	SINDACO	1	X	
MADESIMO				X
MANTELLIO	SINDACO	1	X	
MAZZO DI VALTELLINA	SINDACO	1	X	
MELLO				X
MENAROLA				X
MESE	ASSESSORE	1	X	
MONTAGNA IN VALTELLINA	SINDACO	3	X	
MORBEGNO	SINDACO	6	X	
NOVATE MEZZOLA				X
PEDESINA				X
PIANTEDO				X
PIATEDA	SINDACO	1	X	
PIURO	SINDACO	1	X	
POGGIRIDENTI	SINDACO	1	X	
PONTE IN VALTELLINA	SINDACO	1	X	
POSTALESIO	SINDACO	1	X	
PRATA CAMPORTACCIO	SINDACO	3	X	
RASURA	SINDACO	1	X	
ROGOLO				X
SAMOLACO				X
S. GIACOMO FILIPPO				X
SERNIO				X
SONDALO				X
SONDRIO	SINDACO	19	X	
SPRIANA	SINDACO	1	X	
TALAMONA	SINDACO	6	X	
TARTANO				X
TEGLIO	SINDACO	6	X	
TIRANO	SINDACO	6	X	
TORRE S. MARIA				
TOVO S. AGATA	SINDACO	1	X	
TRAONA	ASSESSORE	3	X	
TRESIVIO	SINDACO	1	X	
VALDIDENTRO				
VALDISOTTO				
VALFURVA	SINDACO	3	X	
VALMASINO	SINDACO	1	X	
VERCEIA	ASSESSORE	1	X	
VERVIO	SINDACO	1	X	
VILLA DI CHIAVENNA	VICESINDACO	1	X	
VILLA DI TIRANO	SINDACO	3	X	

Presiede l'adunanza il Presidente Tiziano Maffezzini.

Svolge funzioni di segretario della seduta il Dott. Daniele Moroni, direttore incaricato dell'Ufficio D'Ambito della Provincia di Sondrio..

Il presidente della Conferenza introduce l'argomento e invita il Presidente Sig. Eugenio Del Curto a illustrare la delibera adottata dal C.d.A.

Del Curto illustra la proposta di deliberazione e evidenzia che trattasi di atto di indirizzo per facilitare i Comuni alla gestione di acquedotti, fognature e depuratori.

E' stata individuata SECAM S.p.A. perché è totalmente pubblica, ha i requisiti per un affidamento in house, ha la competenza e la capacità per altro già dimostrata anche nella gestione dei Rifiuti, è dotata di un proprio laboratorio di analisi, sta già gestendo il servizio per diversi comuni che raccolgono oltre il 30% della popolazione provinciale.

Non poteva essere un affidamento definitivo perché non c'è ancora il piano d'ambito approvato; il C.d.A. sta predisponendo un piano d'ambito stralcio valido per il triennio 2013-2015.

Pertanto i Comuni non sono obbligati ad affidare a SECAM il S.I.I.; l'intento è di avviare un percorso e favorire nel tempo la adesione di tutti i Comuni.

Il Presidente Maffezzini ribadisce che questa è una opportunità data ai Comuni per attivare un passaggio destinale del S.I.I. a SECAM.

Gli allegati alla deliberazione sono linee guida alle quali i Comuni dovranno conformarsi, ma nella piena libertà di optare quale ramo affidare e stabilire i tempi, i modi e soprattutto i termini economici.

LA CONFERENZA DEI COMUNI

PREMESSO che:

- in forza dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, *"il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie"*;
- in virtù dell'art. 142, comma 3, D.Lgs. 152/2006, *"gli enti locali, attraverso l'Autorità d'ambito di cui all'art. 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto"*;
- ai sensi dell'art. 147, comma 1, D.Lgs. 152/2006, *"i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36"*;
- l'art. 47, comma 1, legge regionale 26/2003, dispone che il servizio idrico integrato (di seguito: s.i.i.) *"è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde"*;
- secondo l'art. 147, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 152/2006, il s.i.i. deve svolgersi nel rispetto dei principi di *"unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni"*, nonché di *"adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici"*;
- in attuazione dell'art. 2, comma 186bis, legge 191/2009, l'art. 48, commi 1, 1bis e 2, legge regionale 26/2003, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 21/2010, stabilisce che le funzioni d'organizzazione del s.i.i., già esercitate dalle abolite Autorità d'ambito di cui all'art. 148, D.Lgs. 152/2006, siano demandate alle province, che le esercitano per il tramite dell'Ufficio d'ambito, costituito in forza di azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile;
- con deliberazione n. 47, del 16 luglio 2012, il Consiglio provinciale di Sondrio ha istituito l'Azienda Speciale "Ufficio di Ambito della Provincia di Sondrio" (per brevità, Ufficio d'Ambito), quale ente strumentale della Provincia stessa per l'organizzazione e l'attuazione del s.i.i.;
- con decreto n. 23, del 12 settembre 2012, il Presidente della Provincia ha nominato i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito;
- è stato portato a termine il processo d'istituzione della Conferenza dei Comuni, di cui all'art. 48, comma 3, legge regionale 26/2003;
- nell'esercizio delle prerogative, di cui all'art. 4, comma 1, dello statuto dell'Ufficio d'Ambito, con deliberazione n. 8, del 22 febbraio 2013, il Consiglio provinciale ha approvato le *"Linee di indirizzo per l'Azienda Speciale Ufficio di Ambito della Provincia di Sondrio"*;

PREMESSO, inoltre, che

- la connotazione economica del s.i.i. (ovvero la sua astratta remuneratività ed idoneità ad essere offerto su un mercato, almeno potenziale) è stata più volte ribadita dalla Corte Costituzionale (cfr.: sentenza 17.11.2010, n. 325; sentenza 15.6.2011, n. 187; sentenza 28.3.2013, n. 50), mentre la natura di servizio a rete è *in re ipsa*, poiché la distribuzione dell'acqua potabile e la raccolta delle acque reflue avvengono in modo capillare, attraverso infrastrutture a rete alle quali viene allacciata l'utenza servita.
- l'art. 150, D.Lgs. 152/2006, individua le forme gestionali del s.i.i. con riferimento all'art. 113, comma 5, D.Lgs. 267/2000, le cui previsioni sono state abrogate e sostituite, per incompatibilità, dall'art. 23bis, commi da 2 a 4, D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, recante disposizioni sui servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- l'art. 23bis, legge 133/2008, è stato abrogato per effetto dell'esito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, formalmente recepito con DPR 18 luglio 2011, n. 113, con efficacia dal 21 luglio 2011, primo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del predetto Decreto;
- parimenti per effetto dell'anzidetta abrogazione referendaria è da ritenersi caducato il regolamento attuativo dell'art. 23bis, legge 133/2008, di cui al DPR 168/2010;
- l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è stata nuovamente oggetto d'intervento legislativo, attraverso l'art. 4, D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 e ss. mm. ii., alle cui disposizioni in materia di affidamento dei servizi era comunque sottratto il s.i.i., in forza dell'espressa esclusione di cui al comma 34 dello stesso art. 4, legge 148/2011;
- con sentenza 20 luglio 2012, n. 199, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, legge 148/2011, reputandolo sostanzialmente riproduttivo del precedente impianto normativo travolto dal referendum e, per ciò stesso, elusivo della volontà espressa dal Corpo elettorale, in violazione dell'art. 75 della Costituzione;
- successivamente, con riguardo all'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e per ciò stesso del servizio idrico integrato, l'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, dispone che *"al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- tale disposizione trae evidente ispirazione dalle motivazioni della sentenza n. 24, del 26 gennaio 2011, d'ammissione del quesito referendario sull'art. 23bis, legge 133/2008, con cui la Corte Costituzionale ha escluso che l'abrogazione della predetta normativa avrebbe generato alcun vuoto normativo, poiché ne sarebbe scaturita *"l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria [...] relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica"*;
- in forza dell'art. 34, comma 21, legge 221/2012, *"gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20"*, mentre *"per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza prevista al comma 20"*, mentre *"per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento"*, posto che *"il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013"*;

- l'art. 34, comma 23, legge 221/2012, ha introdotto il comma 1bis, dell'art. 3bis, legge 148/2011, in forza del quale *"le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [siano] esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo"*;

RILEVATO che

- l'Autorità d'Ambito, a suo tempo costituita il 28 aprile 2009, non è mai entrata in operatività e, di conseguenza, non ha potuto approvare il piano d'ambito dell'ambito territoriale ottimale (per brevità, a.t.o.) di Sondrio, né compiere gli atti presupposti a tale piano, tra cui la ricognizione delle infrastrutture e la conseguente definizione del programma degli interventi (di cui all'art. 149, comma 1, lettere a e b, D.Lgs. 152/2006), nonché *"la ricognizione delle gestioni esistenti"*, *"l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato"* e *"la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti"* (di cui all'art. 49, comma 6, lettere a, b e c, legge regionale 26/2003);
- ad oggi, non sono state formalmente recepite le risultanze della *"ricognizione dei dati tecnici ed economico-finanziari sulle infrastrutture idriche dei 78 Comuni della Provincia"*, svolta da SECAM, nelle more della costituzione dell'Ufficio d'Ambito, su incarico dell'Amministrazione provinciale, conferito con determina dirigenziale n. 977, del 6.7.2011 e protocollo d'intesa sottoscritto il 7.7.2011;
- non sussistono, allo stato attuale, le condizioni per approvare il piano d'ambito e, conseguentemente procedere all'affidamento, in via definitiva, della gestione del s.i.i. per l'intero a.t.o. di Sondrio;
- il già citato art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, riserva agli enti di governo degli ambiti degli servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, e quindi anche dei servizi idrici, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia d'organizzazione, scelta della forma di gestione e affidamento dei servizi, senza peraltro subordinare siffatta attribuzione di competenze alla previa adozione di atti di pianificazione e programmazione, ed in specie del piano d'ambito;
- di conseguenza, allo stato odierno, ai Comuni è preclusa l'assunzione di provvedimenti in ordine all'affidamento dei servizi idrici, ancorché, per le ragioni predette, non ricorrano ancora i presupposti per l'assegnazione in via definitiva della gestione del s.i.i. a livello di a.t.o.;
- d'altro canto, il precitato art. 34, comma 21, legge 21/2012, impone di adeguare, entro il 31 dicembre 2013, gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012, allorquando non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, pena la cessazione di tali affidamenti entro il 31 dicembre 2013;
- per quanto riferito, i singoli Comuni non possono provvedere autonomamente all'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea;
- alla luce dei richiamati vincoli normativi sorge, pertanto, l'esigenza di avviare prontamente un percorso di convergenza ed adeguamento delle odierne gestioni comunali dei servizi idrici, attraverso l'assunzione della presente delibera d'indirizzo, da parte dell'Ufficio d'Ambito;
- avuto riguardo all'insussistenza, allo stato attuale, del piano d'ambito, la presente delibera d'indirizzo individua, per ciò stesso, un gestore transitorio del s.i.i., di riferimento per l'intero a.t.o., posto nelle condizioni di subentrare gradualmente nelle gestioni a livello comunale, previo recepimento di tale indirizzo da parte dei singoli Comuni;
- l'adozione della presente delibera d'indirizzo appare preordinata a dare attuazione agli obiettivi posti dalla legislazione statale e regionale in materia di gestione del s.i.i.;

- in particolare, la designazione di un gestore transitorio del s.i.i., di riferimento per l'intero a.t.o., rientra nelle attribuzioni dell'Ufficio d'Ambito, avuto riguardo all'art. 48, comma 2, lett. a), legge regionale 26/2003 ed all'art. 2, comma 1, lett. a), del proprio statuto, secondo cui competono all'Ufficio d'Ambito le funzioni in materia di *"individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n. 26/2003 e ss.mm.ii. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato"*;
- la *"prima definizione del modello gestionale"* del s.i.i., mediante l'individuazione di un gestore transitorio, di riferimento per l'intero a.t.o., appare conforme e coerente agli obiettivi posti dagli artt. 6, 7 e 8 delle summenzionate Linee d'indirizzo, di cui alla deliberazione consiliare provinciale 8/2013;

CONSIDERATO che

- in applicazione dell'art. 34, comma 20, legge 221/2012, l'Ufficio d'Ambito ha predisposto una Relazione - che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante - al fine di dare conto *"delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta"* e per definire *"i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*;
- per le ragioni illustrate nella predetta Relazione, l'Ufficio d'Ambito ritiene di ricorrere al modulo gestorio dell'affidamento *"in house"*, individuando S.EC.AM. - Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. (nel prosieguo, SECAM), quale gestore transitorio del s.i.i., di riferimento per l'intero a.t.o.;
- il modulo gestore della società *"in house"* appare preferibile rispetto all'assegnazione del servizio tramite gara od alla costituzione di una società mista con socio selezionato tramite gara, per una pluralità di ragioni di cui si è debitamente dato atto nella richiamata Relazione;
- SECAM opera esclusivamente nel campo dei servizi idrici e della gestione dei rifiuti per conto degli enti locali soci ed è interamente controllata congiuntamente dalla Provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità montane e da tutti i 78 Comuni del territorio provinciale, talché soddisfa i requisiti richiesti dalla consolidata giurisprudenza in materia di affidamenti *"in house"*, nonché il peculiare di requisito di cui all'art. 150, comma 3, D.Lgs. 152/2006, che subordina l'affidamento *"in house"* del s.i.i. a *"società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni od altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale"*;
- l'affidamento *"in house"* a SECAM appare funzionale alla realizzazione di rilevanti economie di scala, poiché la società è l'attuale maggior operatore di servizi idrici nel territorio provinciale, come meglio esplicitato nella predetta Relazione;
- ai sensi dell'art. 151, comma 7, D.Lgs. 152/2006, l'Ufficio d'Ambito prende atto dello svolgimento da parte di SECAM del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani nel medesimo perimetro territoriale dell'a.t.o., autorizzando l'esercizio di tale servizio in ragione della sua compatibilità con la gestione del s.i.i.;
- in ogni caso, la posizione di mercato conseguita da SECAM, in ragione dell'affidamento transitorio del s.i.i., non dovrà dar luogo ad alcuna condotta qualificabile come abuso di posizione dominante e, di conseguenza, SECAM dovrà applicare condizioni obiettive e trasparenti alla propria clientela, nonché dar corso a procedure concorrenziali per i propri approvvigionamenti ed evitare di trarre ingiusto vantaggio dai propri affidamenti diretti, non sfruttando i ricavi certi da tali gestioni per competere in altri mercati;

CONSIDERATO, inoltre, che

- la gestione interinale di SECAM avrà durata corrispondente all'orizzonte temporale massimo del piano d'ambito stralcio, di cui all'art. 6, comma 3, delle anzidette Linee d'indirizzo provinciali, e pertanto di non oltre anni, e in ogni caso cesserà una volta divenuto operativo l'affidamento a regime del s.i.i. d'ambito, a seguito dell'approvazione del piano d'ambito definitivo;

- l'affidamento transitorio di SECAM diverrà gradualmente operativo nei singoli Comuni, dopo che i rispettivi Consigli avranno deliberato il recepimento dell'indirizzo adottato dall'Ufficio d'Ambito, previo accordo sugli aspetti tecnici ed economici, preliminari all'effettivo subentro nella gestione ed all'immissione nella detenzione di reti ed impianti;
- il subentro nelle gestioni svolte, a qualunque titolo, da soggetti terzi o dalla stessa SECAM si verificherà in conseguenza della cessazione di tali affidamenti, e dunque sarà subordinata al previo espletamento del separato procedimento di valutazione della conformità alla normativa comunitaria di tali gestioni, secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 34, comma 21, legge 221/2012;
- in conformità all'art. 34, comma 20, legge 221/2012, la richiamata Relazione allegata alla presente delibera, cui si rinvia, ha compiutamente definito gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale (e le relative modalità di remunerazione) che contraddistinguono la gestione transitoria affidata a SECAM;
- nelle more dell'adozione del piano ambito stralcio, gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, potenziamento, rinnovo, sviluppo ed estensione di reti ed impianti funzionali alla regolare erogazione del s.i.i., saranno definiti e concordati con i Comuni, contestualmente alla negoziazione degli altri aspetti tecnico-economici preordinati al subentro nelle gestioni comunali ed all'immissione del gestore transitorio nella detenzione di reti ed impianti;
- in ogni caso, gli interventi di cui al precedente alinea dovranno tener conto dell'imminente approvazione del piano d'ambito stralcio, di cui all'art. 6 anzidette Linee d'indirizzo provinciali;
- l'Ufficio d'Ambito vigilerà sulla compatibilità degli interventi definiti a livello comunale col piano d'ambito stralcio e gli obiettivi posti dall'art. 6, comma 3, delle predette Linee d'indirizzo provinciali, e dunque con il superamento delle criticità inserite nella procedura d'infrazione comunitaria alla direttiva 91/281/CEE;
- l'Ufficio d'Ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, avuto riguardo all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, provvederanno alla formulazione della proposta di tariffa in conformità alla disciplina impartita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (per brevità, AEEG), in specie con le delibere 28.12.2012, n. 585, e 28.2.2013, n. 88, nonché ai successivi provvedimenti e chiarimenti che saranno emanati dall'Autorità medesima;
- con la presente deliberazione sono adottati gli schemi tipo di riferimento di contratto di servizio e regolamento del s.i.i., cui i Comuni saranno chiamati a conformarsi, ferma restando la definizione, d'intesa col gestore transitorio, degli aspetti tecnico-economici relativi al subentro nella gestione del servizio;
- con la presente deliberazione s'invita SECAM, nella qualità di gestore transitorio del s.i.i., ad elaborare una proposta di carta dei servizi del s.i.i., valida per l'intero a.t.o., da sottoporre con sollecitudine all'Ufficio d'Ambito, per l'approvazione con separata deliberazione;
- siffatti atti non potranno in ogni caso recare previsioni incompatibili con le delibere emanate dall'AEEG in materia di tariffe, livelli generali e specifici di qualità delle prestazioni agli utenti (con particolare riguardo al metodo tariffario transitorio di cui alle delibere 585/2012 e 88/2013, alla direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione approvata con delibera 586/2012, alla disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato, approvata con delibera 86/2013);

tutto ciò premesso, rilevato e considerato,

- visti gli artt. 14, 18, 49, 56, 106, 345 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- visto la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- visto l'art. 34, commi 20, 21, 23, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

- l'art. 21, commi 13 e 19, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- visto il D.P.C.M. 20 luglio 2012, di "*individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*";
- vista la Delibera 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/idr, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di "*Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013*";
- vista la Delibera 28 febbraio 2013, n. 88/2013/R/idr, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di "*approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 –modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr*";
- visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Ufficio di Ambito di Sondrio;
- viste le Linee d'indirizzo approvate con deliberazione n. 8, del 22 febbraio 2013, del Consiglio provinciale di Sondrio;
- vista l'allegata Relazione predisposta ed adottata dall'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, pubblicata sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito, all'indirizzo http://www.provincia.so.it/ambiente/ufficio_ambito;

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di recepire tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, quale parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare, e considerare parte integrante del presente atto, l'allegata Relazione predisposta ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, e disporre la pubblicazione, unitamente alla presente delibera, sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito, all'indirizzo http://www.provincia.so.it/ambiente/ufficio_ambito;
- 3) di individuare la società S.EC.AM. S.p.A. quale gestore transitorio del servizio idrico integrato, di riferimento per l'intero ambito territoriale ottimale di Sondrio, per una durata coincidente con l'orizzonte temporale massimo del piano d'ambito stralcio, pari a tre anni, che l'Ufficio d'Ambito dovrà adottare, con separata deliberazione, ai sensi dell'art. 6 delle Linee d'indirizzo approvate dal Consiglio provinciale di Sondrio, con deliberazione n. 8, del 22 febbraio 2013;
- 4) di disporre che, in ogni caso, la gestione transitoria di cui alla presente deliberazione cessi una volta divenuto operativo l'affidamento a regime del servizio idrico integrato;
- 5) di dare atto che l'affidamento transitorio a S.EC.AM. S.p.A. è una opportunità data ai Comuni che diverrà gradualmente operativa, dopo che i rispettivi Consigli comunali avranno deliberato il recepimento dell'indirizzo adottato dall'Ufficio d'Ambito, previo accordo sugli aspetti tecnici ed economici, preliminari all'effettivo subentro nella gestione ed all'immissione nella detenzione di reti ed impianti;
- 6) di dare atto che il subentro nelle gestioni svolte, a qualunque titolo, da soggetti terzi, così come dalla stessa S.EC.AM. S.p.A., si verificherà in conseguenza della cessazione di tali affidamenti, e dunque sarà subordinata al previo espletamento del separato procedimento di valutazione della conformità alla normativa comunitaria di tali gestioni, secondo i termini e le modalità previsti dall'art. 34, comma 21, legge 221/2012;
- 7) di dare atto nelle more dell'adozione del piano ambito stralcio, gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, potenziamento, rinnovo, sviluppo ed estensione di reti ed impianti funzionali alla regolare erogazione del s.i.i., saranno definiti e concordati con i Comuni, contestualmente alla negoziazione degli altri aspetti tecnico-economici preordinati al subentro nelle gestioni comunali ed all'immissione del gestore transitorio nella detenzione di reti ed impianti;
- 8) di dare atto che l'Ufficio d'Ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, avuto riguardo all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, provvederanno alla formulazione della proposta di tariffa in conformità alla disciplina impartita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (per brevità, AEEG), in specie con le

delibere 28.12.2012, n. 585, e 28.2.2013, n. 88, nonché ai successivi provvedimenti e chiarimenti che saranno emanati dall'Autorità medesima;

9) di approvare, a tal fine, le linee guida, in allegato, relative a "Contratto di servizio" e "Regolamento comunale" del s.i.i., a cui i Comuni dovranno conformarsi, all'atto del recepimento della presente deliberazione quadro;

10) d'invitare S.EC.AM. S.p.A., nella qualità di gestore transitorio del s.i.i., ad elaborare una proposta di carta dei servizi del s.i.i., valida per l'intero a.t.o., da sottoporre con sollecitudine all'Ufficio d'Ambito, per l'approvazione con separata deliberazione;

11) di autorizzare S.EC.AM. S.p.A., ai sensi dell'art. 151, comma 7, D.Lgs. 152/2006, all'espletamento di altri servizi pubblici locali, ed in particolare allo svolgimento dei servizi inerenti alla gestione dei rifiuti, purché siano compatibili con la gestione del servizio idrico integrato;

12) di dare atto che l'affidamento transitorio del s.i.i. a S.EC.AM. S.p.A. non dovrà dar luogo a qualsivoglia abuso della posizione di mercato della predetta società, che dovrà applicare condizioni obiettive e trasparenti alla propria clientela, ricorrere a procedure concorrenziali per i propri approvvigionamenti, evitare di trarre ingiusto vantaggio dai propri affidamenti diretti, non sfruttando i ricavi certi da tali gestioni per competere in altri mercati;

13) di trasmettere la presente deliberazione, la Relazione e le linee guida, in allegato, relative a "Contratto di servizio" ed al "Regolamento comunale del s.i.i.", alla Conferenza dei Comuni e al Consiglio Provinciale secondo il seguente schema temporale:

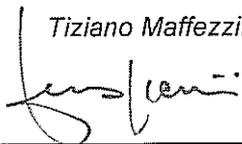
a) alla Conferenza dei Comuni per il parere obbligatorio e vincolante, previsto dall'art. 11, comma 5, dello statuto, trattandosi di decisione riconducibile all'art.11, comma 4, lett. a);

b) al Consiglio Provinciale ai fini dell'approvazione prescritta dall'art. 11, comma 6, dello statuto una volta acquisito il suddetto parere della Conferenza dei Comuni.

Del che si è redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene così sottoscritto.

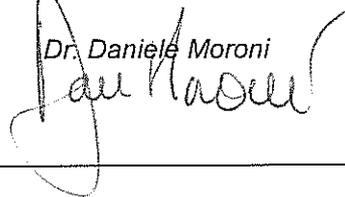
Il Presidente della conferenza dei Comuni

Tiziano Maffezzini



Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dr. Daniele Moroni



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito

Dr. Daniele Moroni

